



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: comune@colmurano.sinp.net

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 06-04-2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

FORMICA ORNELLA	P	LIGNINI GIUSEPPE	P
MARI MIRKO	P	CONTIGIANI RICCARDO	P
ORFINI SERGIO	P	SERI ANDREA	A
GENTILI LUCIA	A	SERI SILVIO-GIUSEPPE	A
MARIANI MAHENA	P	PIERUCCI NORMA SUSANA	A
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MARISA CARDINALI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

ROSITA SERI

RICCARDO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE AREA AMMINISTRATIVA

Registro proposte 12

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge n. 147 del 27/12/2013.

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta, commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaggio sulla prima rata. Per

l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. »

Visto l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Vista la delibera consiliare n. 16 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU, componente TASI e componente TARI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che, nella Conferenza Stato-Città del 7 febbraio, il Ministero dell'Interno ha concesso la proroga al 31 marzo 2018 dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” (data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio)

Richiamata le sentenze n. n. 4104/2017 e n. 267/2018 del Consiglio di Stato, nonché la recente la sentenza n. 39/2018 del Tar del Piemonte in merito all'approvazione delle deliberazioni tariffarie da parte degli Enti Locali;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto che, la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che, in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.29 del 12/03/2018, con cui l'organo esecutivo determina le aliquote e detrazioni di imposta anno 2018 per i tributi IMU e TASI e le propone all'approvazione di questo organo consiliare;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

C) PROPOSTA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, si propone di deliberare quanto segue:

- il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di accogliere la proposta dell'organo esecutivo e quindi confermare per l'anno 2018 le aliquote IMU così come deliberate per l'anno 2017 e di seguito esposte:

Tipologia imponibile	Aliquota IMU
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7 (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7)	esenti
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7	5,00 per mille
Fabbricati strumentali all'agricoltura	esenti
Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES	9,60 per mille
Aree Fabbricabili	9,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille

(*) Assimilazione ad abitazione principale in termini di aliquota e di detrazioni dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o assistenziali ove trasferiscono la loro residenza a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi.

- di determinare per l'anno 2018 la detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale (fattispecie non esenti) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 senza alcuna maggiorazione facoltativa, quindi nella misura già deliberata per l'anno 2017:

- euro 200 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, e comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 06-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 06-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 06-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di **REGOLARITÀ CONTABILE** e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Colmurano, 06-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018" illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 7 - Votanti: n. 7 - Favorevoli: n. 7 - Astenuti n. ==

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, riportati nel documento istruttorio;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

- di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile del servizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to ORNELLA FORMICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARISA CARDINALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 26-04-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Piccinini Mario

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-04-2018 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARISA CARDINALI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Colmurano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*MARISA CARDINALI*)